

OBBLIGO DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione di Milano -

FATTO

Il sig., sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la casa di Reclusione di Milano -, presentava alla medesima amministrazione un'istanza di accesso datata 17 novembre 2016.

L'istante, avendo redatto una relazione disciplinare sul sig., assistente di polizia penitenziaria, richiedeva l'accesso alla Relazione di servizio del Comandante di Reparto riguardante la propria relazione, nonché alla decisione presa dall'Autorità Dirigente nei confronti del sig., in conseguenza del rapporto elevato dall'istante medesimo.

L'Amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 9 dicembre 2016, deducendo la carenza di un interesse diretto e concreto all'accesso e ritenendo che tale richiesta di accesso agli atti del procedimento disciplinare, esulando questo dalla competenza dell'istante, si sostanziasse in un controllo sull'operato dell'amministrazione.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato, nei termini, ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un controinteressato ravvisabile nel sig., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono.

Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso, inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)